



# COMUNE DI CASANOVA LONATI

PROVINCIA DI PAVIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N° 18 Reg. Del.</b>	<b>Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANTA GIULETTA, CASANOVA LONATI, CALVIGNANO E ROCCA DE' GIORGI</b>
<b>Data 16.07.2012</b>	

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di luglio alle ore 21.00 nella sede comunale.

Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione.

Risultano :

N° d'ordine	Componenti	Presenti /Assenti
1	Saviotti Matteo	P
2	Sanelli Lorenzo	P
3	Bernuzzi Alessandro	P
4	Torti Luigi	P
5	Protti Nicoletta	P
6	Schiapelli Cesare	P
7	Vidali Sergio	A
8	Crivelli Andrea	P
9	Guglielmetti Fulvio	P
10	Perotti Arialdo	A
11	Lucato Stefano	P
12	Giacobone Luigi	A
13	Pasotti Riccardo	A
	Totale Presenti	9
	Totale Assenti	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa Leone Maria Cristina

Il Sig. Saviotti Matteo- Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione al Servizio Gestione Albo Segretari CC.PP. – Sezione Regionale Lombardia;

**RICHIAMATA** la propria delibera n° 17 in data 16.07.2012 con la quale veniva approvato lo scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Casteggio, Santa Giuletta, Val di Nizza e Casanova Lonati a seguito del collocamento in quiescenza del dott. Giuliano Cereghini, Segretario titolare della segreteria comunale di cui sopra, a far tempo dal 01.07.2012;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione di una nuova convenzione per il servizio associato di segreteria comunale **tra i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati, Calvignano e Rocca De' Giorgi** dove il Comune di Santa Giuletta assumerà la qualità di Comune capo convenzione;

**VISTO** lo schema di convenzione che regola i rapporti tra i Comuni sopra indicati per il servizio associato di segreteria comunale;

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 04.12.1997, n. 465;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N°267/2000;

**Con** voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. **Di approvare lo** schema di convenzione per il servizio di segreteria comunale tra i Comuni di **Santa Giuletta, Casanova Lonati, Calvignano e Rocca De' Giorgi**, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che il Comune di Santa Giuletta svolgerà le funzioni di Comune capo convenzione;
3. **Di dare atto** che la nuova convenzione avrà decorrenza 01.09.2012;
4. **Di trasmettere** copia del presente atto al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – Sezione Regionale Lombardia.

Successivamente, per l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000.

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI SANTA GIULETTA, CASANOVA LONATI, CALVIGNANO E**  
**ROCCA DE' GIORGI**  
**PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI**  
**SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Comunale di .....,

TRA

il Comune di **Santa Giuletta** rappresentato dal Sindaco pro-tempore ....., nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso, capo convenzione, avente C.F. ....,

E

il Comune di **Casanova Lonati**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ....., nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso convenzionato, avente C.F. ....;

E

il Comune di **Calvignano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ....., nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso convenzionato, avente C.F. \_\_\_\_\_ ;

E

il Comune di **Rocca de' Giorgi**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ....., nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso convenzionato, avente C.F. \_\_\_\_\_ ;

**PREMESSO**

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia;

- che l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 attribuisce ai Comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della medesima Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale;
- che i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati, Calvignano e Rocca de' Giorgi, sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale della Lombardia dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno –Prefettura U.T.G di Milano, ed hanno rispettivamente una popolazione di n. ...., n. ...., n. .... e n. .... abitanti alla data del 31.12.2011;
- che con la deliberazione del C.C. n. .... del ..... l'Amministrazione Comunale di Santa Giuletta ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Casanova Lonati, Calvignano e Rocca de' Giorgi approvando il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del C.C. n. ....del ..... l'Amministrazione Comunale di Casanova Lonati ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Santa Giuletta, Calvignano e Rocca De' Giorgi approvando il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del C.C. n. ....del ..... l'Amministrazione Comunale di Calvignano ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati e Rocca De' Giorgi approvando il relativo schema di convenzione.
- che con deliberazione del C.C. n. ....del ..... l'Amministrazione Comunale di Rocca De' Giorgi ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati e Calvignano approvando il relativo schema di convenzione.
- 
-

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **PREMESSA**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare il servizio di segreteria dei rispettivi enti alle condizioni ivi previste.

### **1. OGGETTO**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i **Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati, Calvignano e Rocca De' Giorgi** al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, per realizzare un Servizio associato che possa rispondere, comunque, a requisiti di adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.
2. La somma della popolazione al 31.12.2011 del Comune di Santa Giuletta (..... abitanti), del Comune di Casanova Lonati (..... abitanti), del Comune di Calvignano (..... abitanti), e del Comune di Rocca De' Giorgi (..... abitanti) è pari a n. .... abitanti e pertanto è compresa nella fascia entro i 3.000 abitanti per cui la convenzione di segreteria costituenda corrisponde ad un Comune di classe IV di cui al sistema di classificazione dei Comuni ai sensi della tabella a) allegata al D.P.R. 23.06.1972 n. 749.

### **2. COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di **Santa Giuletta** al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati.

La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del segretario comunale.

- a) Compete al Sindaco di SANTA GIULETTA
- b) L'autorizzazione al congedo ordinario e il parere per aspettative e congedi straordinari
- c) La richiesta al competente organo per le sostituzioni del Segretario nei casi in cui al punto a).

### **3. DECORRENZA E DURATA**

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di riconoscimento della stessa da parte della Prefettura U.T.G. di Milano – Sezione Regionale Lombardia dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
2. La scadenza naturale della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale di ciascuno dei Sindaci, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei Consigli comunali, con espresso provvedimento, da adottarsi, comunque, entro il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo-eletti.

3. Il recesso unilaterale dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del consiglio comunale da trasmettere alla Prefettura U.T.G. di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.  
In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 60° giorno successivo alla data di esecutività della delibera medesima.
4. Lo scioglimento anticipato dalla convenzione potrà essere concordemente deliberato dai consigli comunali degli enti convenzionati.
5. La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere consensualmente e anticipatamente la convenzione, dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre alla Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito agli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.
6. Dalla data di cessazione della convenzione, per scadenza naturale o intervenuta per le cause di cui ai precedenti nn. 3 e 4, il segretario diviene automaticamente titolare del comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

#### **4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Di norma il Segretario comunale presterà servizio presso le tre Amministrazioni con la seguente ripartizione:
  - 50% presso il Comune di SANTA GIULETTA
  - 25% presso il Comune di CALVIGNANO
  - 20% presso il Comune di CASANOVA LONATI
  - 5% presso il Comune di ROCA DE' GIORGIda distribuirsi in accordo fra le Amministrazioni e il Segretario comunale.
3. I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di servizio delle popolazioni interessate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario comunale, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche all'orario concordato in precedenza, ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Segretario in un Ente anziché in un altro.

## **5. FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi, di norma, almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
2. E' obbligatoria la consultazione nel caso di:
  - Nomina del Segretario Comunale
  - Revoca del Segretario Comunale
  - Determinazione di nuove modalità di organizzazione del servizio

## **6. TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE.**

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale è regolato dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 04.12.1997 n. 465, in conformità con le determinazioni del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il trattamento economico di competenza del Segretario viene determinato da disposizioni di legge, dai contratti collettivi di lavoro o di altri provvedimenti di analoga valenza.
2. Il rapporto di lavoro sia per quel che riguarda lo status giuridico sia per quel che ne concerne il trattamento economico è gestito dal Sindaco del Comune di Santa Giuletta con eventuale emissione dei necessari provvedimenti, di concerto con i Sindaci di Casanova Lonati, Calvignano e Rocca De' Giorgi.
3. Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'espletamento delle sue funzioni. Tali spese saranno liquidate dal Comune capo convenzione e ripartite tra gli Enti in parti uguali. Nessun rimborso spetterà per i tragitti abitazione/sede del Comune Capo-convenzione e viceversa. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo per l'economia di spese e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio.
4. Rimane in capo ai singoli Comuni:
  - La liquidazione dei diritti di rogito i cui importi saranno comunque comunicati al Comune di Santa Giuletta ai fini della verifica dei limiti di legge;
  - La liquidazione della retribuzione di risultato;
  - L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4, CCNL 16.05.2001 per funzioni particolari ed aggiuntive attribuite al Segretario Comunale ai

sensi dell'art. 97, comma 4, lett.d) del D.Lgs n.267/00 che dovrà essere comunicata al Comune capo convenzione ai fini della verifica dei limiti di legge e per l'inserimento in busta paga.

#### **7. RIPARTO DELLE SPESE**

1. Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato, compresi i rimborsi spese faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) al Comune di Santa Giuletta, per il 25% (venticinque per cento) al Comune di Calvignano, per il 20% (venti per cento) al Comune di Casanova Lonati e per il 5% (cinque per cento) al Comune di Rocca De' Giorgi, fatte salve le spese a carico di ciascun ente, specificate al precedente articolo 9 (retribuzione di risultato, maggiorazione retribuzione di posizione e diritti di segreteria). Eventuali contestazioni d'ordine al riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentate al Comune di Santa Giuletta entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto finanziario annuale. Il Comune di Santa Giuletta esaminerà le osservazioni e fornirà proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.

#### **8. CONTROLLO DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

1. Il controllo sul servizio convenzionato, in termini di funzionalità ed economicità è demandato ai Sindaci, i quali opereranno in accordo con il segretario al fine di garantire il buon funzionamento e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **9. MODIFICHE**

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura – U.T.G. di Milano - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.

#### **10. NORMA DI CHIUSURA E COMPETENZE DELLA PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA.**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2011, sarà inviata in copia autenticata

alla Prefettura – U.T.G. di Milano - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.

3. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di SANTA GIULETTA

---

Il Sindaco del Comune di CASANOVA LONATI

---

Il Sindaco del Comune di CALVIGNANO

---

Il Sindaco del Comune di ROCCA DE' GIORGI

---

# **COMUNE DI CASANOVA LONATI**

## **PROVINCIA DI PAVIA**

OGGETTO :proposta di deliberazione Consiglio Comunale del 16.07.2012  
avente ad oggetto “ Approvazione convenzione per il servizio associato di segreteria comunale  
tra i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati, Calvignano e Rocca De’ Giorgi”

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000,  
esprimo

#### **PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Casanova Lonati, li 06.07.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Torreggiani Maria Cristina

Fatto, letto e sottoscritto :

IL PRESIDENTE  
F.to Saviotti Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.sa Leone Maria Cristina

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21.07.2012 e vi rimarrà per i quindici giorni consecutivi.

Lì, 21.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.sa Leone Maria Cristina

---

### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.sa Leone Maria Cristina

Casanova Lonati, lì 21.07.2012

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16.07.2012:

Non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art. 127 del suddetto Decreto Legislativo.

Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.vo 267/2000.

Lì, 21.07.2012

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.sa Leone Maria Cristina